



DEPOSITO SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI CONSORZI CON ATTIVITÀ ESTERNA E DEI CONTRATTI DI RETE

Il **29 febbraio 2024** scade il termine per il deposito della situazione patrimoniale di:

- consorzi con attività esterna (cod. atto 720),
- contratti di rete con personalità giuridica (reti soggetto) (codice atto 722), che hanno istituito un fondo patrimoniale e un organo comune destinato a svolgere un'attività con i terzi

il cui esercizio si è chiuso **al 31 dicembre 2023**.

Qualora la chiusura dell'esercizio annuale sia in altra data, il deposito deve comunque avvenire entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale (art. 2615 bis codice civile).

L'adempimento comporta il versamento dei diritti di segreteria pari ad € 62,30 e dell'imposta di bollo pari ad € 65,00; il ritardato o l'omesso deposito della situazione patrimoniale comporta invece una sanzione amministrativa (come previsto dal comma 2, dell'art. 2630 C.C. Codice Civile).

Si ricorda che l'espressione "situazione patrimoniale" contenuta nel codice civile equivale a quella del bilancio delle società di cui all'articolo 2423 c.c. (in forza del richiamo letterale contenuto nell'articolo 2615 bis c.c. alle "norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni") il quale comprende, oltre allo stato patrimoniale, anche il conto economico e la nota integrativa. Non essendo prevista l'approvazione della Situazione Patrimoniale da parte dei consorziati, non è necessario compilare il campo relativo alla data di approvazione del bilancio presente in modulistica; conseguentemente, anche se redatto, il verbale di approvazione non va allegato. Inoltre non deve essere depositato l'elenco dei consorziati.

La situazione patrimoniale va presentata in formato XBRL, secondo la tassonomia presente sul sito istituzionale www.agid.gov.it e potrà essere redatta utilizzando lo schema di tassonomia per i bilanci di esercizio in forma ordinaria, abbreviata o micro, in funzione delle dimensioni del consorzio, analogamente a quanto previsto per le società di capitali (il codice atto da utilizzare sarà sempre il 720 e, all'interno, l'XBRL sarà strutturato in forma "ordinaria/abbreviata/micro").

Nel caso in cui la tassonomia XBRL non sia sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all'art. 2423 del codice civile e pertanto il bilancio in XBRL differisca in maniera sostanziale e non solo in modo puramente formale dalla stessa, è possibile il doppio deposito: i prospetti contabili dovranno quindi essere allegati (in formato PDF/A) alla domanda di deposito, in aggiunta al file in formato XBRL.



Per maggiori informazioni sul formato elaborabile XBRL e per scaricare gli applicativi gratuiti si rimanda al sito: <http://webtelemaco.infocamere.it/>, nell'apposita sezione dedicata al Bilanci in formato XBRL.

Per quanto riguarda invece:

Consorzi di garanzia collettiva dei fidi

Ai sensi dell'art. 13, comma 35, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326, gli amministratori dei consorzi con attività esterna che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi devono redigere il bilancio di esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro 30 giorni dall'approvazione una copia del bilancio (corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea) deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese a cura degli amministratori. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale i consorzi fidi sono tenuti altresì al deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio.

Consorzi per l'internazionalizzazione

L'art.42 comma 3, del Decreto Legge 22 giugno 2012, n.83 art.42, commi 2 e 6, convertito con legge 7 agosto 2012, n.134 qualifica consorzi per l'internazionalizzazione i consorzi che hanno per oggetto la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole e medie imprese nonché il supporto alla loro presenza nei mercati esteri anche attraverso la collaborazione e il partenariato con imprese estere. Il comma 7 del medesimo articolo estende ai consorzi per l'internazionalizzazione le disposizioni dell'articolo 13, commi 34, 35 e 36 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326. Pertanto, anche nei consorzi per l'internazionalizzazione l'assemblea approva il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro 30 giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese a cura degli amministratori. In caso di tardivo deposito verranno applicati gli importi della sanzione previsti dall'art. 2630 codice civile. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale i consorzi per l'internazionalizzazione sono tenuti altresì al deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio.